

STATUTO

“SENTIERI STERRATI”

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Sentieri Sterrati”.

1.2 E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

1.3 L'Associazione ha sede attualmente in Ferrara, via Sgarbata 159 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.4 Il trasferimento della Sede Legale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il trasferimento della Sede Legale all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

1.6 L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

1.7 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le normative statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

Finalità/Scopo

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro. È pertanto fatto divieto di

distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

2.2 Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2.3 La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

2.4 La finalità principale dell'Associazione è la sensibilizzazione degli associati, e del maggior numero di persone, attraverso ogni mezzo ritenuto adeguato, all'approfondimento del pensiero femminile, nelle sue varie ed originali espressioni e nei diversi contesti di maturazione; con uno sguardo più marcato su scrittrici, intellettuali e artiste poco conosciute o del tutto sconosciute in Italia, e sulle loro opere mai tradotte, diffuse e pubblicate. L'Associazione intende valorizzare e rivelare la forza ispiratrice delle loro scelte esistenziali, spesso controcorrente, del tutto trascurata, a discapito di una visione più ampia e magmatica dell'esistenza femminile e dell'esistente culturale. Far emergere e far conoscere, rendendo loro onore, vita e opere di donne, in grado di esprimere culture alternative e fortemente oppostive a quelle dominanti della loro epoca: donne fuori e contro il mondo circostante, che, nel contesto internazionale sono oggetto di studi approfonditi per il rilevante contributo intellettuale, filosofico e artistico che hanno dato e continuano a dare.

Articolo 3

Attività/Oggetto sociale

3.1 L'oggetto sociale coincide con il pieno perseguimento delle finalità di cui all'Art.2.

3.2 L'Associazione potrà esercitare, tra le altre, attività di promozione, organizzazione, elaborazione di carattere culturale ed attività editoriali.

3.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà agire attraverso le seguenti attività:

- creazione e gestione di una Casa Editrice attraverso la quale poter intraprendere la traduzione e pubblicazione di testi di donne, anche mai tradotti in italiano; la produzione di libri originali, che diano il punto di vista delle donne su sé stesse e sul mondo; la produzione di audiolibri improntati alla diffusione del pensiero femminile in tutte le sue forme; la pubblicazione di giornali o riviste (anche on-line);

- creazione di punti di informazione/scambio culturale (anche attraverso il sito internet e divulgazione di materiale cartaceo o on-line) e formazione di una rete culturale con altre donne o Associazioni presenti non solo sul nostro territorio, ma in tutta Italia e all'estero;

- attività di diffusione e divulgazione culturale quali ad esempio: mostre, rassegne cinematografiche e proiezioni documentari, letture di testi scelti, presentazioni di libri e incontri con autrici e studiose, dibattiti e seminari su temi attinenti lo scopo dell'Associazione, organizzazione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi tipo atti a perseguire gli scopi statutari;

- organizzazione per gli associati di viaggi e visite nelle località in cui sono nate e vissute figure di riferimento del pensiero femminile.

3.4 L'Associazione può operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

3.5 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche

attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società e Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.6 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Articolo 4

Soci

4.1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche (giuridiche ed Enti) in numero illimitato che ne condividono gli scopi e intendono collaborare al loro raggiungimento, ad accettano di conseguenza il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

4.2 L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

4.3 Il diniego va motivato

4.4 Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

4.5 I soci possono essere:

- soci fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelle che, successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. I soci fondatori versano la quota di iscrizione annuale.

- soci ordinari: persone o Enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota di iscrizione annua, stabilita dall'Assemblea, ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

- soci sostenitori: persone o Enti che, oltre la quota di iscrizione annua ordinaria, contribuiscono al perseguimento degli scopi dell'Associazione mediante conferimenti/contribuzioni in denaro o in natura in modo volontario e straordinario.

- soci onorari/benemeriti: le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte per espresso divieto normativo.

4.6 Non è ammessa la categoria del soci temporanei.

4.7 La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione, nonché a versare nei termini pattuiti la quota sociale.

5.2 Tutti i soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

5.3 Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

5.4 I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

5.5 i soci hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

5.6 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 6

Recesso ed esclusione dei Soci

6.1 La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

- recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha una decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

6.2 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote e i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale);

7.2 Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

Assemblea dei Soci

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

8.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

8.3 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

8.4 Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo in Italia.

8.5 La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

8.6 Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

8.7 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 L'espressione di voto elettronico e/o telematico costituisce ad ogni effetto partecipazione attiva del Socio all'Assemblea ai fini della validità statutaria e di legge della medesima.

8.10 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È

Ordinaria in tutti gli altri casi. In particolare l'Assemblea Ordinaria ha il compito:

- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- di determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- di approvare l'eventuale regolamento interno;
- di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- di deliberare su quant'altro demandato per Legge o Statuto, o sottoposto ad suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Validità delle Assemblee

9.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

9.2 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione

se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

9.3 Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

9.4 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

9.5 L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 10

Verbalizzazione

10.1 Le discussioni e le deliberazione dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

10.2 Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

10.3 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 (tre) ad un massimo di 5

(cinque) consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci.

11.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

11.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

11.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

11.5 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'Attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

11.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, Stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

11.6 Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

11.7 Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà

regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

11.8 Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

11.9 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.10 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che, nell'ultima elezione assembleare, seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina.

11.11 Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore a metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea.

11.12 Il Consiglio Direttivo ha il compito di eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente e di nominare il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;

11.13 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stessi.

11.14 Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero. Potranno essere tenute anche per via telematica, e verranno effettuate tramite i mezzi informatici che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

11.15 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può

essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'Avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica un periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

12.2 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o privati, rilasciando liberatorie o quietanze.

12.3 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni; può altresì conferire ad altri Soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'Associazione.

12.3 Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Associazione e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

12.4 In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

12.5 In caso di assenza, impedimento o dimissione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 13

Collegio dei Revisori

13.1 L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno e se la Legge lo richiede, può eleggere il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

13.2 Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

13.3 Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 14

Risorse economiche

14.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi

realizzati nell'ambito dei fini statutari:

- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali:

- da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati:

- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali e finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

14.2 Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

14.3 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

14.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

14.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 15

Rendiconto economico-finanziario

15.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo

contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

15.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 30 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

16.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Art.9, ed il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei Soci.

16.2 In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 17

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Firmato:

Emiliana Nardin

Paola Mora

Rossella Marzocchi

Roberta Franchi

Stefania Guglielmi

